

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 92 del 9.1.2025

Estensore: *Del Forno*

CERTIFICAZIONE DI AUTENTICITA' DELL'AUTOGRAFIA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA ALLE LITI - PRESUNZIONE DI AUTENTICITA' - QUERELA DI FALSO

La certificazione di autenticità dell'autografia della sottoscrizione della procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio, sebbene accessoria alla scrittura di conferimento del mandato al difensore, se ne distingue e si caratterizza per il contenuto predicativo, in funzione di certezza legale, di una determinata qualità di un elemento di tale scrittura.

Pertanto, come la pubblica fede costituita in ordine all'autenticità della sottoscrizione della procura, così quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore ed al quale l'ordinamento attribuisce questo specifico *munus*, non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 c.p.c. e segg., come stabilito dal tessuto normativo risultante dagli artt. 2699 c.c. e segg.

Ne consegue che il mancato esperimento del giudizio di falso, quale unico strumento idoneo a far superare la presunzione di autenticità della firma apposta in calce alla procura alle liti di cui è dedotta la falsità, comporta che la stessa non può considerarsi inesistente.